



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 441/08 Reg.Sent.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 696 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha ANNO 2008

pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 696/2008 Sezione Prima, proposto dalla **DEMOCRAZIA CRISTIANA**, nella persona del proprio legale rappresentante avv. Armando Lizzi, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Giuseppe Giannì e dall'avv. Carmelo Cinnirella, domiciliato per legge presso la segreteria del T.A.R. di Palermo, via Butera n. 6;

### **Contro**

- MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, nella persona del Ministro in carica pro tempore;
  - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE per l'elezione del Senato della Repubblica nel 2008, costituito presso la Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante;
  - UFFICIO ELETTORALE REGIONALE DELLA SICILIA per l'elezione del Senato della Repubblica nel 2008, costituito presso la Corte di Appello di Palermo, in persona del legale rappresentante;
- tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

### **nei confronti**

- del SENATO DELLA REPUBBLICA nella persona del rapp.te legale in

carica pro-tempore, non costituito in giudizio;

- dell'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (U.D.C.), in persona del segretario Amministrativo e rapp.te legale in carica, sen. Giuseppe Naro, con sede in Roma, e sen. Pietro Cerchi, in qualità di depositante i contrassegni nn. 126 e 126/A ex art. 15 d.p.r. n. 361/1957, entrambi rapp.ti e difesi per mandato a margine del ricorso dagli avv.ti Giovanni Galoppi, prof. Mario Caldarera e Giovanni Immordino, presso lo studio del quale, in Palermo, via Libertà n. 171, sono elett.te domiciliati;

**per l'annullamento**

- della decisione del Ministero dell'Interno del 03/03/2008 - Prot. n. 15600/EP/45, che esclude dall'elenco dei contrassegni quello presentato dal ricorrente;

- delle decisioni dell'U.E.C.N.:

- prot. n. 9/opp. del 08/03/2008, che rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente in data 06/03/2008 avverso il sopra citato provvedimento del 03/03/2008 del Ministero dell'Interno;

- e del 12/03/2008 che rigetta per inammissibilità l'istanza di revoca in autotutela della decisione n. 9/opp. del 08/03/2008.

- della decisione dell'U.E.R.S. dell'11/3/2008 con la quale il menzionato Ufficio ha disposto la rikusazione della lista;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi agli atti preparatori del procedimento elettorale per le elezioni politiche fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008.

**e per la conseguente reinclusione**

- del contrassegno ricusato al ricorrente nell'elenco ufficiale di quelli ammessi per la presentazione delle liste alle elezioni politiche con svolgimento il 13/14 aprile 2008:

- della lista ricusata al ricorrente tra quelle partecipanti alla elezione del Senato della Repubblica nella Regione Sicilia con svolgimento il 13/14 aprile 2008.

### **e per la condanna**

dell'Amministrazione chiamata a resistere alla rifusione delle spese legali sopportate dal ricorrente.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio, recante istanza incidentale di misura cautelare;

Visti i decreti presidenziali con i quali è stata disposta la notificazione del ricorso a mezzo telefax ed è stata respinta l'istanza di decreto cautelare presidenziale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare e degli avv.ti Giovanni Galoppi, prof. Mario Caldarera e Giovanni Immordino per l'U.D.C.;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 4.04.2008 il Consigliere Avv. Salvatore Veneziano;

Uditi l'Avv.to dello Stato R. Di Maggio per le Amministrazioni costituite e gli avv.ti prof. M. Caldarera e G. Immordino per l'U.D.C.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25.03.2008 e depositato il successivo 28.03., parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in

narrativa con i quali rispettivamente è stata negata l'ammissione del proprio contrassegno alle elezioni politiche dei giorni 13 e 14 aprile 2008, è stato rigettato il reclamo proposto all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale ed è stata riacquisita la propria lista alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica nel collegio elettorale Sicilia.

Dopo avere svolto considerazioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale ed alla sussistenza dell'interesse a ricorrere, parte ricorrente articola censure di violazione di principi costituzionali, violazione di legge e difetto di istruttoria per essere stata negata l'ammissione del contrassegno, e successivamente della lista, della Democrazia Cristiana, per asserita confondibilità con quello dell'U.D.C., nonostante il risalente e tradizionale utilizzo di detto contrassegno da parte della stessa Democrazia Cristiana.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio e con memoria hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di giurisdizione e della non immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali delle operazioni elettorali.

Si è, altresì, costituito l'U.D.C. illustrando eccezioni analoghe a quelle dedotte dalle amministrazioni intimare, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.

Udite le parti, come da verbale, alla camera di consiglio del 4.04.2008, il Collegio si è riservato di decidere.

### **DIRITTO**

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata

in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Tanto premesso, va osservato che il ricorso è inammissibile: il Collegio rileva infatti il proprio difetto di giurisdizione a conoscere la presente controversia.

Ed invero le due ordinanze cautelari n. 218/06 del C.G.A. e n. 1744/08 della sez. V del Consiglio di Stato (su controversia analoga alla presente), e le considerazioni svolte da parte ricorrente, non valgono ad indurre il Collegio ad abbandonare il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 17.10.1980 n. 5583; TAR Sicilia, Palermo, 17.02.1997 ord. n. 194; TAR Calabria, Catanzaro, 29.03.1994 n. 417) secondo il quale è riservata a ciascuna Camera la competenza esclusiva in ordine alla verifica di legittimità di tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle del procedimento preparatorio.

Detto orientamento, che è stato recentemente ribadito sia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 8118 del 6.04.2006) che dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 1053 del 13.03.2008), appare correttamente ancorato alla previsione di cui all'art. 66 Costituzione, secondo il quale "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

In particolare le SS.UU della Corte di cassazione - dopo aver richiamato proprie precedenti pronunzie con le quali erano stati affermati la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e

centrali (S.U. 22 marzo 1999 n. 172) ed il difetto assoluto di giurisdizione sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo (Cass. 22 marzo 1999, Cass. 9 giugno 1997 n. 5135) su tali atti con riferimento particolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali – hanno ritenuto riservata alla cognizione della Giunta per le elezioni delle Camere la convalida di tutte le operazioni elettorali, comprese quelle di ammissione delle liste, escludendo che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi anche delle operazioni elettorali che le hanno precedute, con un giudizio definitivo sui reclami avverso la riconsunzione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni.

Il Consiglio di Stato è pervenuto alle medesime conclusioni preferendo, invece, ascrivere gli atti del procedimento elettorale alla nozione di “atti politici” sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e richiamando il principio costituzionale (ex art. 66 Cost.) di autodichia di ciascuna Camera.

Come già anticipato, il Collegio non ritiene di rinvenire considerazioni ed argomentazioni idonee a giustificare un eventuale abbandono di siffatto orientamento né nelle due recenti ordinanze cautelari n. 218/06 del C.G.A. e n. 1744/08 della sez. V del Consiglio di Stato (su controversia analoga alla presente) né nelle deduzioni difensive svolte da parte ricorrente. Ed invero:

- le citate ordinanze cautelari muovono dalla qualificazione “amministrativa” degli atti impugnati per affermarne la loro ordinaria assoggettabilità alla giurisdizione generale di legittimità, senza darsi carico

di valutare – probabilmente a causa della delibazione sommaria propria della sede cautelare - se il rilevato principio di autodichia delle Camere possa costituire idonea giustificazione della deroga alla detta giurisdizione generale di legittimità;

- la tesi secondo la quale la Giunta delle Elezioni delle Camere non sarebbe in grado di assicurare idonee forme di tutela in ordine alle fasi preparatorie delle elezioni appare contrastante con le affermazioni contenute nelle citate recenti pronunzie delle SS.UU. della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Il richiamato tradizionale orientamento giurisprudenziale merita, quindi, di essere confermato anche in questo giudizio, anche a prescindere dalla circostanza che la citata ord. n. 1744/08 della sez. V del Consiglio di Stato (su controversia analoga alla presente) non reca alcuna motivazione in riferimento ai profili di merito; il ricorso all'esame deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In relazione alla recente sopravvenienza delle due pronunzie cautelari del giudice amministrativo, che ha indubbiamente ingenerato una aspettativa di revisione del preesistente orientamento giurisprudenziale in materia, sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate -----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2008,

con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- Giorgio Giallombardo      - Presidente
- Salvatore Veneziano      - Consigliere Estensore
- Achille Sinatra            - Referendario

Depositata in Segreteria il 04-04-2008

Il Segretario.